

ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

COLOMBO CARLO, iscritto nel RUI – N° iscrizione **A000124030**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

1.3 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:

Sede legale: Fino Mornasco V. Garibaldi 137 CO

Recapiti telefonici: 031 880910

Indirizzi di posta elettronica e PEC: agenzia.finomornasco.it@generali.com carlo.colombo@legalmail.it

Sito Internet: <https://assicolombo.it/> e <https://assicolombo.it/> www.agenzie.generali.itfinomornasco

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto assicurativo della compagnia Generali Italia Spa, Europ Assistance e DAS Spa è proposto dalla nostra Agenzia per mezzo di Agente mandatario della Compagnia;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

l'Intermediario specifica quanto segue:

1. in relazione al ramo vita:
 - a) distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa Generali Italia Spa;
 - b) opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

2. Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario dichiara *[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]*:

- **a.** di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti;
- **b.** di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

In assenza di consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale (art. 119-ter, comma 4, cap), l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d'affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.

- **e.** eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, c.a..p..

Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

- a.** una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, un compenso aggiuntivo a suo carico.
- b.** la misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
 - Impresa Generali Italia Spa provviggione 8,60%

L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali

[Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre, in caso di distribuzione per mezzo di collaborazione orizzontale, sono corrisposte all'intermediario emittente e, successivamente, ripartite tra gli intermediari coinvolti nel processo distributivo.]

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione V è relativa ai complessivi compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.]

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

[In caso di collaborazione orizzontale, con incasso del premio da parte del soggetto emittente, l'intermediario proponente dovrà indicare l'informativa relativa all'intermediario emittente.]

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha facoltà di:
 - presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
oppure
 - presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento